



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 30.07.2026
In vigore dal 30.07.2026*

Indice

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Organizzazione del servizio.....	3
Art. 4 – Criteri di accesso e funzionamento del servizio	3
Art. 5 – Modalità per l'erogazione del servizio	4
Art. 6 – Costo del servizio.	4
Art. 7 – Comportamento durante il trasporto	5
Art. 8 – Sanzioni	5
Art. 9 – Responsabilità	6
Art. 10 – Rinvio alla normativa vigente	6

Art. 1 – Finalità

Il servizio di trasporto scolastico è istituito al fine di concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola dell'obbligo da parte degli alunni.

Il servizio è svolto dal Comune di Caerano di San Marco, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente e, in particolare dalla L.R. n. 31 del 02.04.1985, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano le seguenti scuole del territorio comunale:

- Scuola Materna Paritaria Sacro Cuore;
- Polo per l'Infanzia "Il Villaggio": Scuola dell'Infanzia;
- Scuola Primaria A. Canova;
- Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

La gestione del servizio è svolta con affidamento di appalto ad operatore economico esterno, ma la modalità di gestione, potrà essere modificata con provvedimento di Consiglio Comunale secondo la vigente normativa.

Art. 4 – Criteri di accesso e funzionamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è erogato principalmente agli alunni residenti del Comune di Caerano di San Marco, con assegnazione prioritaria dei posti agli utenti secondo ordine cronologico di pagamento della tariffa nei termini previsti.

In caso di posti disponibili, il servizio potrà essere erogato anche ad alunni residenti in altri comuni regolarmente iscritti in una delle scuole sopra indicate.

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato secondo il calendario scolastico, stabilito dall'Ufficio scolastico regionale e dagli organismi scolastici, dal lunedì al sabato ed è articolato in orari antimeridiani e pomeridiani.

Il Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate dove potranno salire e scendere dallo scuolabus gli alunni.

Gli orari di fermata e i percorsi dello scuolabus saranno definiti sulla base degli orari scolastici, all'interno del territorio comunale.

Percorsi e fermate sono programmati con criteri di razionalità in modo da ottimizzare complessivamente il raggiungimento delle scuole e il rientro a casa degli alunni, con l'obiettivo della riduzione della permanenza degli alunni sul mezzo.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente lungo strade pubbliche o di uso pubblico e le fermate saranno stabilite in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali o con segnalazione, al fine di preservare la sicurezza degli alunni non solo nella fase di salita e discesa sul mezzo.

Il piano di trasporto scolastico sarà consultabile nel sito del Comune di Caerano di San Marco e presso gli uffici preposti, in concomitanza con l'avvio del servizio.

Non potranno usufruire del servizio alunni che abbiano superato i 14 anni di età e alunni che non si presentano alle fermate all'orario previsto.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), il servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato.

Art. 5 – Modalità per l'erogazione del servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, al Comune, entro la data di scadenza che sarà comunicata di anno in anno, salvo esaurimento dei posti disponibili.

Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta che coloro che intendono confermarlo per gli anni successivi.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da sopravvenute esigenze familiari, trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

Una volta effettuata l'iscrizione verrà rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento annuale (abbonamento), con indicazione di nome, cognome, scuola e classe frequentata, che dovrà essere obbligatoriamente ritirato presso l'ufficio comunale preposto.

L'abbonamento dovrà essere conservato dall'utente del servizio per l'eventuale verifica da parte del personale addetto.

L'alunno sprovvisto di abbonamento durante il controllo, dovrà presentarlo all'autista il giorno immediatamente successivo.

In caso di smarrimento potrà essere richiesto un duplicato agli uffici comunali, con costi a carico dell'utente che saranno definiti dalla Giunta Comunale.

Art. 6 – Costo del servizio.

Il Comune di Caerano di San Marco, conformemente alla normativa vigente, stabilisce annualmente la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che lo utilizzano.

La tariffa è unica, comprende andata e ritorno e non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale né in caso di sospensione del servizio per scioperi del personale scolastico e per chiusura delle scuole in occasioni di consultazioni elettorali.

I pagamenti dovranno essere effettuati presso l'ente preposto alla riscossione in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione al servizio, che così sarà perfezionata.

In ogni caso, l'utente non in regola con il pagamento, non potrà usufruire del servizio.

L'utente che durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico dovrà darne tempestiva comunicazione tramite posta elettronica al protocollo del Comune con preavviso di almeno dieci giorni dalla prevista cessazione, al fine di consentire ai competenti uffici comunali di provvedere al ritiro dell'abbonamento.

L'utente avrà diritto al rimborso di quota parte della tariffa in caso di trasferimento della famiglia o di malattia grave a discrezione della Giunta comunale, la quale, dopo aver letto l'informativa, esprimerà il parere in merito.

Art. 7 – Comportamento durante il trasporto

Durante il trasporto gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno mantenere un comportamento composto e educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato e rispettoso, non rovinare arredi e attrezzature del mezzo e, in particolare:

- prendere rapidamente posto ed occupare solo un posto a sedere;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce, schiamazzare, cantare;
- non affacciarsi dal finestrino e non gettare oggetti dal finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- non parlare al conducente o distrarre dalle sue mansioni il personale di servizio;
- non insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature delle vetture;
- utilizzare dispositivi elettronici solo in modalità silenziosa (o con cuffie o auricolari);
- non fumare, anche attraverso dispositivi elettronici (ad esempio sigarette elettroniche o altro);
- non bere bevande alcoliche e/o energizzanti all'interno dei mezzi;
- non azionare inutilmente i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nel mezzo; l'utilizzo degli stessi è consentito solo nei casi di emergenza;
- portare con sé il tesserino di abbonamento ed esibirlo su richiesta dell'autista o del personale di controllo.

Art. 8 – Sanzioni

La maleducazione in generale degli utenti non sarà mai tollerata e comporterà il richiamo del conducente del mezzo e l'informazione agli uffici comunali che riferiranno ai genitori e al dirigente scolastico.

I comportamenti ineducati e scorretti degli alunni, anche in violazione delle norme comportamentali dell'art. 7, comporteranno da parte dell'ente la convocazione dell'alunno e della famiglia per discutere l'accaduto e l'eventuale sospensione dal servizio nei seguenti termini

- per tre giorni al primo richiamo;
- per cinque al secondo richiamo.

Il terzo richiamo comporterà la risoluzione del servizio di trasporto scolastico ex art. 1456 c.c.

I richiami ed i provvedimenti assunti dal Comune saranno comunicati anche al dirigente scolastico per le valutazioni di competenza in un'ottica di riparazione educativa e non repressiva.

L'autista del mezzo potrà interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo o non atte a svolgere il servizio in modo sicuro, per il comportamento di uno o più degli utenti trasportati, senza che al Comune possano essere mosse contestazioni per ritardi sul servizio.

Il Comune di Caerano di San Marco declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 c.c.

In caso di danni arrecati al mezzo dagli utenti si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 9 – Responsabilità

La responsabilità del gestore del servizio di trasporto scolastico è limitata al tempo intercorrente tra il momento della salita e quello della discesa dai mezzi in prossimità delle fermate, pertanto, il Comune di Caerano di San Marco non assume alcuna responsabilità per eventi antecedenti e successivi all'espletamento del servizio.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

Nella fase di rientro dalla scuola, ogni alunno sarà preso in custodia da un genitore o dal soggetto maggiorenne delegato e indicato agli uffici comunali all'atto dell'iscrizione al servizio o in seguito.

Nel caso di assenza dei soggetti indicati per il ritiro, l'alunno sarà riportato a scuola in attesa del genitore con eventuali spese a carico dello stesso.

Qualora il mancato ritiro si verifichi per due volte nel corso dell'anno scolastico, il Comune provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori dell'alunno; il secondo richiamo comporterà la risoluzione del servizio di trasporto scolastico ex art. 1456 c.c.

Art. 10 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme previste dal Codice civile, del Codice della Strada e le ulteriori fonti normative sovraordinate che, qualora contrastanti con il regolamento ne determineranno la disapplicazione parziale o complessiva.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati eventuali precedenti provvedimenti, incompatibili o in contrasto con lo stesso.